

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Fenice S.p.A., di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi in Comune di Grugliasco ad uso industriale di processo, raffreddamento e antincendio.

(Pratica n. 022318 - codice utenza TO13397) Assenso.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 377-12514 del 11.5.2018; Codici Univoci: TO-P-04040 e TO-P-04041.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...) DETERMINA;

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il rinnovo, in forma precaria, della concessione di derivazione d'acqua di falda profonda, rilasciata con la D.D. n. 249-11310 del 29.3.2012 in via preferenziale alla Società Fenice S.p.A., con sede legale in Rivoli (TO) – Cascine Vica, Via Acqui n. 86 - C.F.: 13032970157 e P. Iva 06439101004 e da esso richiesto per uso industriale di processo, raffreddamento e antincendio (usi Produzione di Beni e Servizi e Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) per una portata massima complessiva di 34,0 l/s e 2,95 l/s di media, derivata da n. 2 pozzi in Comune di Grugliasco, già descritti in premessa (nr. pr. **022318** - codice utenza **TO13397**);
- 2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) trattandosi di prelievo d'acqua dalla falda profonda, il rinnovo della concessione è rilasciato in forma "precaria" per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;
- 4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)